

Ricorso Nr 47196/2021, Prima sezione **Corte Cedu** - accordo di gestazione e rifiuto delle autorità italiane di riconoscere il rapporto giuridico esistente tra le parti, stabilito dal certificato di nascita - violazione dell'art 8 CEDU del 31.08.2023.

La prima sezione della **Corte EDU** ha affrontato il delicato tema della **maternità surrogata** e dei diritti del minore nato dalla pratica suddetta. Il padre biologico e la madre intenzionale di una minore nata in Ucraina, all'esito di un accordo di gestazione per altri, hanno presentato ricorso alla Corte avverso il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere il rapporto giuridico esistente tra le parti scaturente dal certificato di nascita. La corte adita ha ravvisato una violazione dell'art 8 CEDU (relativamente al profilo della vita privata della minore) solo per la mancata instaurazione del rapporto nei confronti del padre biologico, non ravvisando violazione alcuna nei confronti della madre intenzionale.

Secondo la Corte il mancato riconoscimento di un rapporto giuridico tra un minore nato da un contratto di maternità surrogata effettuato all'estero e il genitore intenzionale ha un effetto sicuramente negativo su molteplici aspetti della vita personale e giuridicamente tutelata del minore stesso, in quanto il medesimo sarà posto in condizione tale da avere sempre incertezza giuridica sulla propria identità all'interno della società. Nel caso di specie la bambina di quattro anni era stata considerata apolide fin dalla nascita, essendo priva di genitori legalmente riconosciuti. A fronte di tale condizione i giudici nazionali non erano stati in grado di adottare una decisione rapida per tutelare l'interesse della ricorrente a far stabilire la sua genitorialità biologica e di conseguenza, nonostante il margine di discrezionalità concesso allo Stato, le autorità italiane non avevano adempiuto al loro obbligo positivo di garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata ai sensi della Convenzione.

In riferimento invece al rapporto esistente con la madre intenzionale, la Corte non ha ravvisato alcuna violazione dell'art 8 CEDU, poiché, pur non consentendo la norma interna la registrazione dei dati del certificato di nascita il genitore intenzionale avrebbe potuto utilizzare gli altri strumenti messi a disposizione dal diritto italiano, come ad esempio l'adozione, pur in un caso così precipuo, così come statuito anche recentemente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza 33 del 2021 ha statuito che se da un lato la gestazione per altri è vietata (art. 12 legge 40/2004) perché «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo

le relazioni umane» i nati a seguito del ricorso a tali tecniche (che sono lecite in altri Paesi) siano titolari di diritti, tra cui, certamente, quello relativo alla conservazione di legami con coloro che nella realtà fattuale hanno svolto una funzione genitoriale. Proprio per tale ragione, in caso di minori nati all'estero con la tecnica della gestazione per altri, non si ha diritto alla trascrizione dell'atto di nascita così come formatosi all'estero, e con l'indicazione dunque di entrambi i genitori ma è necessario un accertamento concreto del fatto che nel caso specifico si sia creato un legame effettivo, di tipo genitoriale, tra gli adulti e il minore. **L'istituto giuridico che in quest'ottica potrà garantire al meglio i diritti del fanciullo, senza sacrificare e comprimere gli altri, sarà allora quello dell'adozione in casi speciali di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184:** accertato in concreto il legame già creatosi tra minore e genitore intenzionale, spetterà al giudice stabilire che sussiste quel legame di fatto - tale da acquisire anche valore giuridico - tra i due soggetti coinvolti. Proprio la medesima posizione assunta dalla Corte Edu, la quale infatti ha respinto il ricorso della madre intenzionale che ben avrebbe potuto utilizzare lo strumento individuato dalla Corte Costituzionale per adottare la bambina, con tutte le cautele del caso (cfr. altresì Corte di Cassazione, nr. 22179 del 13.7.2022 e SSUU nr. 38162 del 30.12.2022 l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita). Il vulnus in tali casi è il consenso del genitore biologico, che in alcuni casi non vuole – o non può - darlo. In questi casi, ci ricorda la Corte Costituzionale, è necessario che i minori siano tutelati: la scelta tra la diversa tipologia di tutele possibili spetta però in prima battuta al legislatore (Corte cost., sent. n. 33 del 2021). Ma secondo la CEDU lo Stato Italiano deve adottare un percorso più rapido e snello per accertare la genitorialità biologica e consentire alla minore di godere del rispetto del proprio diritto alla vita privata.

**Avv. Irene della Rocca**